

Non pagare le tasse alle volte è lecito

Data: 11 maggio 2014 | Autore: Raffaele Basile

PERIODO D'IMPOSTA 2011

PERSONE FISICHE 2012
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI										CEDOLARE SECCA					
Sezione I Redditi dei fabbricati Tassazione ordinaria e Cedolare secca															
Reddito catastale										Imposta					
Utilizzo										percentuale					
Fiscato										percentuale					
RB1	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB2	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB3	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB4	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB5	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB6	Codice catastale	Codice di locazione	Codice particolare	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	Codice comune	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE	INPONIBILE
RB10	Somma importi di col. 11, 13 e 14 righe da RB1 a RB6									TOTALE IMPONIBILE					

5 NOVEMBRE 2014 A volte, non pagare le tasse è lecito. Non si tratta della dichiarazione di qualche politico populista alla ricerca di simpatie elettorali, come verrebbe da pensare. Il principio, sia pure in maniera circoscritta, è stato enunciato di recente proprio dai giudici della Cassazione. Questi ultimi hanno ritenuto che l'imputato per omesso versamento dell'IVA possa in sede di giudizio penale invocare l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria.

Sempre secondo la Cassazione, occorrerà però quanto meno provare che per il contribuente non sia stato in alcun modo oggettivamente possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie. Naturalmente, tale mancato reperimento deve scaturire da cause indipendenti dalla volontà dell' "evasore".[MORE]

La sentenza della Cassazione che ha stabilito questo innovativo principio ha deciso in via definitiva una causa nella quale è risultato che l'omesso versamento dell'IVA fu determinato da mancanza di disponibilità economiche. L'imputato si era invano attivato per far fronte ai debiti societari, dapprima con risorse di altre società e successivamente con propri mezzi.

avv. Raffaele Basile